



## COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

### UFFICIO DEL SINDACO

Via Scipione 1 – Tel. 070/23601 - Fax 070/2360201

ORDINANZA N. 25 DEL 21.08.2008

#### IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dalla locale Stazione Carabinieri, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 18282 del 20/08/2008 nella quale viene segnalato che molti minorenni, anche in orario notturno, riescono a reperire bevande alcoliche quali birra e rum freeze che sono reperibili 24 ore su 24 sugli erogatori automatici del punto vendita, sito in via Giulio Cesare n° 7, che i medesimi giovani nonché la quasi totalità degli avventori dalle ore 22,00 alle ore 06,00, non limitandosi esclusivamente all'acquisto, ma stazionano sul posto con schiamazzi che arrecano disturbo alle famiglie residenti con sovraccarico di richieste di intervento del 112 del 113 relativamente a reati minori quali disturbo del riposo delle persone, abbandonando nella pubblica via bottiglie vuote;

CONSIDERATO che diverse famiglie hanno espresso le loro lamentele sia per il disturbo degli schiamazzi che per la presenza di numerose bottiglie di vetro abbandonate sulla strada che quando vengono rotte dagli stessi giovani o dalle auto in transito rappresentano un serio pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;

SENTITI i Responsabili dell'Ufficio Commercio e della Polizia Municipale dei Sestu;

CONSIDERATO che la vendita degli alcolici nelle attività commerciali cessa alle ore 22,00 potendo esercitarsi successivamente la somministrazione soltanto nei pubblici esercizi sotto la diretta responsabilità dei gestori presenti direttamente o attraverso personale dipendente nei locali a ciò destinati; mentre nel caso dei distributori automatici per Legge Regionale aperti 24 ore su 24, chiunque, minori compresi, può accedere all'acquisto dei prodotti messi in vendita;

RITENUTO di dover intervenire per salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica con l'adozione di provvedimenti che riducano la possibilità del manifestarsi dei comportamenti incivili sopra richiamati, e ritenuto utile a tale scopo impedire la vendita per mezzo dei distributori automatici, nei locali adibiti esclusivamente a tale attività, di prodotti contenuti in bottiglie di vetro.

RITENUTO utile altresì limitare la vendita di prodotti alcolici negli stessi distributori entro le ore 22,00 così come per gli altri esercizi commerciali;

VISTO il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare :

l'art. 54 come sostituito dal decreto 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 e, in particolare il comma 4 ai sensi del quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";

L'art. 7 bis, comma 1-bis, ai sensi del quale "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, l'art. 16, come modificato dall'art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del quale per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o

provinciale all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 1° comma;

VISTO che il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto, con nota n. 18360 di protocollo generale , in data 21/08/2008

### **ORDINA**

Nel territorio comunale di Sestu è vietata la vendita nei distributori automatici, nei locali adibiti esclusivamente a tale attività, di prodotti contenuti in bottiglie di vetro dalle ore 22,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni della settimana;

E' vietata la vendita nei distributori automatici, nei locali adibiti esclusivamente a tale attività, di prodotti alcolici dalle ore 22,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni della settimana;

Le attività già operanti nel territorio dovranno adeguare i propri distributori entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della presente.

Contro i trasgressori, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, con previsione del pagamento in misura ridotta di euro 100,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi in materia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Si dispone che la presente sia pubblicata all'albo pretorio del Comune.

e trasmessa :

- Alla Prefettura di Cagliari;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
- Al Comando Polizia Municipale Sede.

Dalla residenza Comunale, lì, 21/08/2008.

IL SINDACO  
(*Dr. Aldo Pili*)